




## MEMO

**APPLICABILITÀ DELLE  
SANZIONI ALLA RUSSIA  
A CONTROLLATE  
STRANIERE DI SOCIETÀ  
ITALIANE**





---

## Abstract

A seguito del 14° pacchetto di sanzioni UE, gli amministratori e i soci delle società italiane (ed europee) devono far rispettare alle proprie società controllate in territori extra UE le sanzioni UE avverso la Russia.

## I fatti

Che condotta debba tenere un imprenditore o una società italiana in relazione alle proprie società controllate extra UE rispetto alla politica delle sanzioni UE contro la Russia? Tale quesito nel tempo ha trovato risposte diverse.

Per fornire una risposta adeguata si deve capire se queste società siano soggette al rispetto della corposa normativa europea vigente per le sanzioni, in particolare al Regolamento UE 883/2014 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.

Sebbene l’Art. 13 del Regolamento UE 883/2014 disponga una applicazione prevalentemente focalizzata all’interno della UE<sup>1</sup>, dal 25 giugno 2024 l’impostazione è cambiata con l’entrata in vigore del 14° pacchetto UE di sanzioni contro la Russia. Tra le varie novità introdotte dal regolamento vi è infatti l’introduzione del nuovo art. 8 bis del detto Regolamento, relativo alla gestione delle filiali extra UE di proprietà di persone o entità della Unione. Detto nuovo articolo 8 bis recita: *“Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento”*.

---

<sup>1</sup> “Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.”



Se la lettura di questa nuova norma e obbligazione per gli imprenditori non fosse sufficiente, l'effettiva portata di tale disposizione è stata ulteriormente chiarita dai Considerando del nuovo Regolamento (UE) 2024/1745 (che da ultimo ha modificato il Regolamento UE 883/2014). Essi indicano la volontà del legislatore nell'introdurre la disposizione in esame; in particolare il considerando 27 recita: *“Il regolamento (UE) n. 833/2014 si applica solo entro i limiti giurisdizionali definiti all'articolo 13. Al tempo stesso, se gli operatori dell'Unione sono in grado di esercitare ed esercitano effettivamente un'influenza determinante sul comportamento di una persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione, possono incorrere in responsabilità per azioni di tale entità che compromettono le misure restrittive, e dovrebbero utilizzare la loro influenza per impedire il compimento di tali azioni.”*

In definitiva, l'assenza di attività di vigilanza sul rispetto delle sanzioni UE da parte della controllata potrà generare una responsabilità per gli amministratori della società Italiana controllante o i soci della controllata.

### **Importanza**

La nuova norma impone un diverso e più preciso approccio che deve essere tenuto dalle società italiane e europee nei confronti delle proprie controllate. Il comportamento così richiesto potrà essere valutato dalle autorità preposte al controllo del rispetto delle sanzioni ed eventualmente sottoposto alla normativa sanzionatoria, che per molte previsioni oggi in Italia prevede gravose pene detentive e multe.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.



## Because we care

### ITALIA

#### Roma

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
mail@tonucci.com

#### Milano

Via Gonzaga, 5  
20123 (MI)  
T +39 0285919.1  
F +39 02860468  
milano@tonucci.com

#### Padova

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

#### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

#### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
trieste@tonucci.com

#### Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14  
71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
foggia@tonucci.com

### ALBANIA

#### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
tirana@tonucci.com

### ROMANIA

#### Bucharest

Clădirea Domus II  
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116  
Etaj 2, Sector 1  
010119 București  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com